

Studien zur
europäischen Rechtsgeschichte

Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts
für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Frankfurt am Main

Band 348



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2025

Orazio Condorelli

Regalismo d'Oltremare

Intrecci tra giustizia ecclesiastica e giustizia
secolare nell'esperienza del *derecho indiano*



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2025

Umschlagbild:
Statua di Carlo V, Palermo
Piedistallo con le colonne d'Ercole e motto
dello stemma spagnolo: «Plus Ultra»
(Foto: Orazio Condorelli)

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten
sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© Vittorio Klostermann GmbH
Frankfurt am Main 2025

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der
Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet,
dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder sonstigen
Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme
zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Verlag: Vittorio Klostermann GmbH
Postanschrift: Westerbachstraße 47, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail-Adresse: verlag@klostermann.de

Druck und Bindung: docupoint GmbH, Barleben
Typographie: Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Gedruckt auf Eos Werkdruck.
Alterungsbeständig  ISO 9706 und PEFC-zertifiziert 

Printed in Germany
ISSN 1610-6040
ISBN 978-3-465-04640-0

Indice generale

Premessa XI

Avvertenze XIII

Capitolo I Giudizio e giurisdizione, diritto e giustizia, tra scienza
 giuridica e teologia morale. L’eredità medievale nel
 diritto canonico indiano 1

1. *Iudicium*: tra astrazione teorica e concretezza storica 1

2. La voce di un canonista settecentesco, per cominciare:
 Pedro Murillo Velarde 1

3. Testimonianze di perduranti sintonie in un giurista
 peruviano del secolo XVII: Feliciano de Vega 4

4. Il giudizio nel sistema del diritto: voci sparse nella
 tradizione del *derecho indiano* 8

5. Tra diritto canonico comune e diritto canonico indiano:
 un primo e parziale sguardo alle fonti 11

6. Il giudice e il giudizio tra diritto e teologia morale:
 alla ricerca del *iudex perfectus* 13

7. Le virtù e la coscienza del giudice, tra giudizio umano
 e giudizio divino 18

8. Tra le virtù e le leggi: ordine morale e ordine giuridico
 in *Tierras nuevas* 22

Capitolo II Un sistema dai mobili confini: giudizio ecclesiastico,
 giudizio secolare, *causae mixti fori* 27

1. La distinzione tra giudizio ecclesiastico e giudizio
 secolare nell’ambito delle relazioni tra ordine spirituale
 e ordine temporale. Il ruolo della *ratio peccati* 27

2. Radici medievali delle riflessioni moderne sulle
 relazioni tra potestà civile e potestà ecclesiastica:
 una *Relectio* di Martín de Azpilcueta (1548) 29

3. La potenzialità espansiva della *ratio peccati* e il
 terreno intermedio delle *causae mixti fori* 30

4. Scenari di ordinaria concorrenza di giurisdizioni	33
5. «Conviene tenerse agora gran templança en cosa de descomunión»: il problema delle sanzioni spirituali in materia temporale	35
6. Sconfinamenti della giurisdizione ecclesiastica in ambito secolare? Il problema della competenza <i>ex defectu iustitiae</i> . Il peculiare ordine delle competenze nelle materie di Regio Patronato	38
7. «Cuiden los Prelados de sus Iglesias, y dexten a los legos hacer justicia». I limiti posti dalle leggi civili alla giurisdizione ecclesiastica nell'inquadramento di Gaspar de Villarroel	41
8. La Chiesa si difende con la bolla <i>In coena Domini</i> . Testimonianze dalle Indie	44
9. La reazione regalista di fronte alla bolla <i>In coena Domini</i> : dalla <i>Historia legal</i> di Juan Luis López Martínez (1698) al <i>Juicio imparcial</i> di Campomanes (1769), attraverso il <i>Monitorio di Parma</i>	46
10. Una illustre vittima della censura libraria spagnola: il <i>Cursus</i> di Murillo Velarde	51
11. Cenni sul <i>privilegium fori</i> dei chierici	54
12. Le immunità ecclesiastiche e il problema dell'espulsione dal regno degli ecclesiastici sediziosi o traditori. Alle origini della distinzione teorica e pratica tra <i>iurisdictio contentiosa</i> e <i>iurisdictio oeconomica</i> : da Innocenzo III al Nuovo Mondo, attraverso giuristi francesi	55
13. Chierici e laici nel <i>corpus</i> (<i>mysticum, politicum, mixtum</i>) <i>Reipublicae</i>	61
14. Un autorevole teologo contesta la distinzione «chimerica» tra <i>iurisdictio contentiosa</i> e <i>iurisdictio oeconomica</i> : Antonino Diana	66
15. A margine: annotazioni minime sulla duttilità del concetto di «governo politico»	66
16. I giuristi indiani di fronte al problema degli ecclesiastici sediziosi, scandalosi o turbatori dell'ordine politico: Vega, Solórzano, Villarroel, Frasso	68
17. Peste a Santo Domingo, repressione del pubblico concubinato ed espulsione di un chierico sedizioso nella testimonianza di Juan Francisco Montemayor de Cuenca	75

18.	Dall'Europa all'America, e ritorno: territorio e sovranità in una <i>decisio</i> di Miquel de Calderó	83
19.	«Para convenir los Sacros Canones con los ordenes de su Principe». Dialettica di giurisdizioni, conflitti e spirito di collaborazione: l'esperienza e gli insegnamenti di Gaspar de Villarroel	86
20.	Roma e Spagna, <i>ecclesia e regnum, conveniencia e correspondencia</i> . La storia, gli ideali, le ideologie fra testo e immagine	87
21.	Tra <i>Hispania</i> e <i>America</i> , andata e ritorno: metafore e immagini	93
Capitolo III	Le <i>miserabiles personae</i> e i loro privilegi: la condizione degli Indios... ..	95
1.	Ancora sulle radici medievali del <i>derecho indiano</i> : gli Indios quali <i>miserabiles personae</i>	95
2.	Sulla categoria giuridica di <i>miserabilis persona</i> e sui suoi confini affidati all' <i>arbitrium iudicis</i>	96
3.	La condizione delle <i>personae miserabiles</i> al crocevia tra giurisdizione secolare ed ecclesiastica: una questione controversa	98
4.	Strutture istituzionali laiche ed ecclesiastiche deputate alla protezione degli Indios	103
5.	Il funzionamento del sistema di protezione, tra luci e ombre: testimonianze di giuristi e teologi indiani... ..	107
Capitolo IV	Le <i>miserabiles personae</i> e gli Indios nel processo. In particolare: il giudizio sommario	111
1.	I <i>privilegia</i> delle <i>miserabiles personae</i> , con particolare riferimento al processo	111
2.	I <i>privilegia</i> processuali nella legislazione civile indiana	112
3.	I <i>privilegia Indorum</i> nel secondo e nel terzo concilio di Lima... ..	113
4.	I <i>privilegia Indorum</i> tra ricostruzione dottrinale e pratica giudiziale	115
5.	Il processo sommario e la <i>substantia iudicii</i>	116
6.	Il processo sommario nelle <i>causae Indorum</i>	119
7.	Quasi un excursus. Un «achaque incurable»: conflitti tra Stato e Chiesa intorno a una ordinanza del viceré del Perù sulla protezione degli Indios (1684)	120

Capitolo V	I rimedi di giustizia: dall'appello al giudice ecclesiastico al <i>recurso de fuerza</i> 135
1.	Il giudizio di appello come rimedio di giustizia fondato sul diritto naturale... .. 135
2.	Le peculiarità dell'ordine degli appelli nel <i>derecho</i> <i>canónico indiano</i> e l'esclusione dei ricorsi alla Sede Romana: il sistema introdotto da Gregorio XIII (1573) 135
3.	Dal rimedio canonico al rimedio civile: il <i>recurso de fuerza</i> 137
4.	Il <i>recurso de fuerza</i> dalla Castiglia alle Indie 138
5.	La giustificazione teorica del <i>recurso de fuerza</i> secondo la giurisprudenza regalista: rimedio fondato sulle prerogative regie definite dal diritto naturale; non esercizio di giurisdizione contenziosa, ma di potestà «politica ed economica» extragiudiziale 144
6.	La timida e vana risposta della giurisprudenza curialista ... 151
7.	Lo sguardo dei teologi sul <i>recurso de fuerza</i> 151
8.	L'approccio realistico e prudenziale dei giuristi indiani ... 154
9.	Fra dottrina e pratica di governo: Pietro Frasso 157
10.	La valutazione dei teologi indiani, fra comprensibili cautele e sostanziale accettazione del <i>recurso de fuerza</i> 159
11.	Esperienze variegate in un sistema di ordinaria conflittualità tra giurisdizione secolare e giurisdizione ecclesiastica. Una testimonianza di Domingo de Salazar dalle Filippine 162
12.	Aspetti delle pratiche indiane nelle testimonianze di Feliciano de Vega e Francisco Carrasco del Saz 163
13.	Un caso deciso dalla <i>Real Audiencia</i> di Santo Domingo nella testimonianza di Juan Francisco Montemayor de Cuenca... .. 167
14.	Tra pratica giudiziaria e interpretazioni dottrinali. Disordini a Santo Domingo nella seconda metà del Seicento: repressione del concubinato e <i>recursos</i> <i>de fuerza</i> nello specchio delle <i>Decisiones</i> di Gerónimo Chacón Abarca y Tiedra 168
a)	Premessa: la convergenza tra diritto secolare e diritto ecclesiastico nella repressione del concubinato 168
b)	Gerónimo Chacón Abarca y Tiedra, da Salamanca a Santo Domingo: «in difesa della giurisdizione e autorità reale» 176
c)	Primo atto: il <i>recurso de fuerza</i> di un concubino detenuto nel carcere reale 178

d) La città in tumulto presenta <i>recurso de fuerza</i> contro l'arcivescovo... ..	180
e) La reazione dell'arcivescovo è fondata sulla asserita violazione della bolla <i>In coena Domini</i>	183
f) Scene di ordinaria conflittualità	186
15. Notizie sparse dagli atti dei tribunali ecclesiastici	187
16. Tre voci per concludere: «de uno i otro braço se compone el estado de la Republica» (Solórzano); il re «Atlante de la Iglesia» (Villarroel); la Chiesa «à la sombra del Cetro Real» (Ribadeneyra)	187
Iconografia	193
Note conclusive per un orientamento bibliografico	205
Bibliografia: Fonti e storiografia	209
Indici analitici: Nomi e autori	257

Ogni libro ha la sua storia, che ne condiziona i contenuti e la forma. Questo libro trae origine dall'invito, rivoltomi dal collega Prof. Dr. Thomas Duve nel 2015, a scrivere la voce «Juicio» per il *Diccionario Histórico de derecho canónico en Hispanoamérica y Filipinas*, che è in via di realizzazione presso il Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie di Frankfurt am Main. La voce, pubblicata nel febbraio 2023, è un risultato parziale di più ampie ricerche dalle quali è scaturito questo libro: libro dalla gestazione lunga e laboriosa, perché legata all'esigenza di addentrarmi in un'esperienza in parte distante dall'ambito dei temi storico-giuridici che mi sono più familiari, e alla necessità di esplorare questi (per me) nuovi territori attraverso un ampio ventaglio di fonti che richiedono un paziente, non affrettato, percorso di avvicinamento.

Il libro rispecchia, nella struttura portante e nei contenuti essenziali, la voce del *Diccionario*, ma le linee di ricerca presentano ulteriori ramificazioni e approfondimenti, forse anche divagazioni. Il libro costituisce, nello stesso tempo, la tappa odierna (spero non conclusiva) di un progressivo accostamento allo studio del *derecho indiano* che, per quanto mi riguarda, ha avuto momenti significativi di maturazione in alcuni corsi della *International School of Ius Commune*, fondata da Manlio Bellomo con Stephan Kuttner, che ora – a fianco di Manlio Bellomo e Kenneth Pennington – dirigo insieme a Wim Decock. Mi riferisco ai corsi diretti da Antonio García y García su *El derecho común europeo y el descubrimiento de América* (1992), da Victor Tau Anzoátegui ed Emma Montanos Ferrín su *Ius Commune and Ius Proprium: Historical Experiences in Sicily, Iberian Peninsula and Latin America* (1998), da Emma Montanos Ferrín su *Spanish and Italian Jurists and their Work in the New World* (2014).

Le ricerche sono state condotte nell'ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2017) dal titolo «Precetto religioso e norma giuridica: storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale (secoli IV–XVII)».

L'opera è stata consegnata all'editore nel novembre 2023: a quella data è ferma la letteratura citata, fatte salve poche occasionali aggiunte.

Desidero ringraziare la Dra. Pilar Mejía e il Dr. Otto Danwerth per l'aiuto che mi hanno prestato durante diverse fasi della ricerca e della preparazione del volume.

Giudizio e giurisdizione, diritto e giustizia,
tra scienza giuridica e teologia morale.
L'eredità medievale nel diritto canonico indiano

1. *Iudicium*: tra astrazione teorica e concretezza storica

Parlare del giudizio in prospettiva giuridica significa affrontare un tema di elevata astrazione intellettuale e di notevolissimo spessore teorico, ma anche di grande concretezza storica. Come tema giuridico, il giudizio per un verso si collega alle riflessioni sul diritto e sulla giustizia, sulla ragione e sul potere, sull'intelletto e sulla volontà, per l'altro si concretizza nell'esperienza umana, concerne la vita delle persone in ciò che attiene ai loro beni materiali e immateriali, temporali e spirituali, in una prospettiva che, nella concezione cristiana, si articola nella dimensione terrena e in quella sovrannaturale.

2. La voce di un canonista settecentesco, per cominciare:
Pedro Murillo Velarde

In questa sede, un tema dalle così molteplici e vaste sfaccettature richiede di essere contestualizzato nella esperienza storica del diritto canonico indiano. Il *Cursus Iuris Canonici, Hispani, et Indici* di Pedro Murillo Velarde (1696–1753) può essere assunto come prima via di accesso a tale esperienza. L'autore era un gesuita spagnolo dalla personalità eclettica: storico, geografo e cartografo oltre che giurista e teologo. Come giurista studiò a Salamanca e fu professore di Sacri Canoni nell'Università di Manila. Il *Cursus* ebbe una notevole fortuna editoriale – apparso nel 1743, fu ristampato nel 1763 e ancora nel 1791 –, che garantì all'opera un'amplissima diffusione fino al secolo XIX. Il lungo titolo del *Cursus* rivela un approccio scientifico pienamente consapevole della complessità del sistema giuridico che l'autore intende presentare nell'opera. Sebbene la materia sia esposta secondo il tradizionale schema formale dell'ordine delle *Decretales* di Gregorio IX, il diritto comune canonico si colora delle particolarità normative del diritto ispanico e indiano, con una dichiarata attenzione per i dati che emergono dalla consuetudine, dai privilegi e dalla

prassi.¹ L'approccio concettuale delineato nel titolo è spiegato in una introduzione *Ad lectorem benevolum* e in una *Notitia iuris praeambula*, ed è concretamente realizzato in due poderosi tomi. L'aderenza alla concreta e reale configurazione giuridica del diritto canonico «in his Indiarum regnis» porta l'autore a inquadrare le fonti positive entro una graduazione concepita secondo il principio che la legge speciale prevale sulla legge generale. Il discorso è condotto con riguardo sia alle leggi canoniche – con riferimento alle costituzioni pontificie che derogano al diritto comune –, che alle leggi civili: dalle cedole reali alla *Recopilación* indiana (che Murillo Velarde qualifica come «diritto comune» positivo nelle Indie), fino alle fonti sussidiarie del diritto castigliano e dei diritti comuni civile e canonico.² In Murillo Velarde questo inquadramento delle fonti positive entro una scala gerarchica si accompagna alla consapevolezza (un dato che lo storico deve sottolineare) che la comprensione e l'esposizione del sistema del diritto canonico indiano non possono che realizzarsi attraverso il ricorso alle categorie e ai principî e ai valori emergenti dal diritto comune civile e canonico (*utrumque ius*),³ per come essi erano stati elaborati e sviluppati lungo una

- 1 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Juris Canonici*. Profilo biografico dell'autore: HANISCH ESPÍNDOLA (1986); DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ (2001); DÍAZ-TRECHUELO Y LÓPEZ SPÍNOLA (2009). Quanto l'insegnamento canonistico di Murillo Velarde fosse apprezzato dai contemporanei è dimostrato da una bella lettera scrittagli nel 1737 dal dottor Francisco López de Adán, *oidor* presso l'*Audiencia* di Manila. La lettera è colma di elogi per l'eccellente magistero universitario di Murillo Velarde, che aveva prodotto effetti determinanti nel progresso degli studi giuridici nelle Filippine. Per testimonianza dell'autore della lettera, la perizia di coloro che avevano studiato a Manila si era ben rivelata nelle lezioni *de oposición* alle due cattedre di *Instituta* (istituite presso le università della Compagnia di Gesù e di San Tommaso), che erano state svolte presso la *Real Audiencia*. I meriti dei candidati erano tali «de suerte que nos pareció hallarnos, no en Indias y Filipinas, donde se venera Mercurio dominante, sinó en las Universidades de Europa, donde tiene su trono Minerva». López de Adán pertanto insisteva affinché Murillo pubblicasse il suo corso, e si offriva di portarlo con sé per darlo alle stampe in occasione del prossimo viaggio col quale si sarebbe congedato dalle Filippine per trasferirsi in Messico. La lettera è trasmessa da MEDINA (1897a), pp. 409–411. Profilo di López de Adán: BARRIENTOS GRANDÓN (2009c).
- 2 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici, Notitia iuris praeambula*, n. 22–23.
- 3 La consapevolezza del vincolo del diritto canonico col diritto civile – vincolo che si apprende negli studi giuridici e si realizza nella professione del giurista – era stata convintamente dichiarata già nella prima stagione del *derecho indiano* da Juan de Matienzo (1510–1579). «Nuestra profesión es Derecho Canónico y Civil [*sic*]»: MATIENZO (1967), *Gobierno del Perú* (1567), Parte II, c. XXVI, pp. 331–334. TAU ANZOÁTEGUI (1990), pp. 583–584. Profilo biografico di Matienzo: BARRIENTOS GRANDÓN (2004c).

tradizione scientifica che aveva avuto origine nel secolo XII.⁴ Questa consapevolezza si mostra con tutta evidenza proprio nella trattazione *de iudiciis*, in un ambito in cui i temi del diritto e della giustizia si intrecciano con quelli della giurisdizione e del processo.

Il primo volume del *Cursus* si apre con una «Concatenazione metodica del diritto canonico secondo l'ordine dei titoli delle Decretali»,⁵ una sorta di sommario in cui l'autore accompagna il lettore presentando, per passi brevi e formule essenziali, i contenuti di tutta l'opera. Secondo la tradizione risalente a uno dei padri della scienza decretalistica, Bernardo da Pavia, il secondo libro delle collezioni di decretali è dedicato alla materia del giudizio.⁶ In coerenza con questa tradizione, nella *Concatenatio* Murillo Velarde nota che «di regola le controversie devono essere definite nel giudizio».⁷ La centralità del giudizio nella esposizione sistematica del diritto canonico spicca ancora più a monte, perché Murillo Velarde presenta tutto il sistema giuridico della Chiesa *sub specie iudicii*: nello specchio di un giudizio in cui l'attore principale è il *iudex ecclesiasticus*, il quale deve conoscere il diritto canonico per sapere cosa fare e cosa non fare al fine di pronunciare una sentenza secondo giustizia (*recte*), al fine di non ledere nessuno e dare ciascuno il suo, al fine di premiare le persone meritevoli e punire i delinquenti con le pene dovute.⁸

4 BELLOMO (1996), pp. 163–218, (2011) e (2016), pp. 165–227; GARCÍA GALLO (1955) e (1974); TAU ANZOÁTEGUI (1990); DÍAZ REMENTERÍA (1992); PÉREZ MARTÍN (1994); BARRIENTOS GRANDÓN (2000b); MARILUZ URQUÍJO (2004); MARTIRÉ (2001) e (2003); MONTANOS FERRÍN (2002), pp. 19–29; GUZMÁN (2004); GARCÍA MARÍN (2011), pp. 27–78; NUZZO (2015); HERZOG (2020) e (2024); TERRÁNEO (2020); SALINAS ARANEDA (2021); DUVE/EGÍO (2022); DUVE (2024a), (2024b) e (2024c). Questa relazione è visibile anche nella trasposizione dei modelli universitari europei nel Nuovo Mondo e nella utilizzazione dei testi per la formazione giuridica: BARRIENTOS GRANDÓN (1993) e (2015), pp. 860–874; VARGAS VALENCIA (2001); RODRÍGUEZ CRUZ (2004); MONTANOS FERRÍN (2010); GONZÁLEZ GONZÁLEZ/GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (2013); GONZÁLEZ GONZÁLEZ (2020).

5 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici, Concatenatio methodica iuris canonici secundum ordinem titulorum decretalium*, pagine non numerate.

6 BERNARDO DA PAVIA (1191/92–1198; ed. LASPEYRES, 1860), *Summa Decretalium, Prooemium*, p. 2.

7 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici, Concatenatio methodica*, Libro II, tit. 1, de iudiciis: «Sed regulariter controversiae in iudicio debent definiri». La congiunzione avversativa «sed» si ricollega con l'ultimo titolo del Libro I, de arbitris, nel quale si tratta della risoluzione delle controversie attraverso il giudizio di arbitri e non di un giudice.

8 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici, Concatenatio methodica*, Libro I: «In quinque libris Decretalium instruitur Iudex Ecclesiasticus, quidnam agere, quidnam omittere debeat, ut recte sententiam proferat, alterum non laedat, sed

Scendendo nel concreto della trattazione sul secondo libro delle Decretali, Murillo Velarde precisa che in tale contesto il termine *iudicium* significa il processo che si svolge di fronte al giudice competente, secondo un'accezione che l'autore ritrovava nella glossa ordinaria di Giovanni d'Andrea a una *regula iuris* del *Liber Sextus*.⁹ In altre parole, si tratta del tema che Bernardo da Pavia aveva inquadrato sotto l'epigrafe del *processus iudicii*.¹⁰ La precisazione di questo significato è la porta di ingresso per addentrarsi nei meandri del processo giudiziario, che Murillo Velarde analizza attraverso i trenta titoli contenuti nel secondo libro delle *Decretales* di Gregorio IX.

Questi pochi richiami indicano come la presentazione scientifica del giudizio e del processo nell'esperienza del *derecho canónico indiano* – di cui Murillo Velarde è interprete qualificato e autorevole – sia radicata sul tronco di quella creazione medievale conosciuta come «processo romano-canónico», entro la quale era stato elaborata la nozione di *ordo iudiciarius*.¹¹

3. Testimonianze di perdurantiintonie in un giurista peruviano del secolo XVII: Feliciano de Vega

Questa medesima prospettiva percorre le eccellenti *Relectiones* di Feliciano de Vega (1582–1640) sul secondo libro delle Decretali di Gregorio IX – quello dedicato al giudizio e al processo –, pubblicate a Lima nel 1633. Questa volta siamo di fronte all'opera di un giurista che si era interamente formato nelle Indie: studiò nell'Università di San Marcos a Lima, dove poi avrebbe insegnato Leggi e Canonici prima di essere nominato vescovo di Popayán, La Paz e México.¹²

ius suum unicuique tribuat in contractibus, testamentis, aliisque negotiis
occurrentibus: et benemeritos praemiis afficiat, delinquentesque poenis debitis
coerceat [...].»

9 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 191, n. 1, con riferimento a Giovanni d'Andrea († 1348), *Apparatus* in VI.5.[13].12, tit. de regulis iuris, c. In iudiciis, v. In iudiciis, in: *Corpus Iuris Canonici* (1582), vol. 3, ad sedem.

10 BERNARDO DA PAVIA (1191/92–1198; ed. LASPEYRES 1860), *Summa Decretalium*, Liber II, tit. 1 de iudiciis, § 1, p. 32.

11 FOWLER-MAGERL (1984); ROUMY (2012); MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2022).

12 Il volume, stampato a Lima da Jerónimo Contreras, è introdotto da una epistola dedicatoria a Filippo IV e al Senato Indiano (datata 1 giugno 1632): VEGA (1633), *Relectiones*, fogli non numerati. La lettera è particolarmente interessante perché l'autore si mostra consapevole che la propria opera segna come l'inizio di una nuova stagione culturale ispanoamericana e in particolare peruviana («Foelix sane Peruvium [Lima nostra praecipue]»). Le Americhe, terre un tempo considerate incolte nell'opinione degli Europei, hanno ormai prodotto i loro frutti letterari («has Americas oras, Europae quondam opinione incultas, fructus iam literarios germinasse»). L'America è ormai ricca non solo di metalli preziosi, ma

L'autore ci consegna una testimonianza di prima mano sugli anni della sua formazione giuridica, quando racconta che passava dodici ore al giorno sui libri, trascorrendo la mattina con Bartolo e le materie più difficili del *Digestum Vetus* e *Infortiatum*, la sera con Baldo degli Ubaldi e il *Codex*, la notte con Nicolò Tedeschi e le *Decretales* di Gregorio IX, accostate ai titoli concordanti del *Liber Sextus* e delle *Clementinae*, le *Siete Partidas* e i restanti libri «moderni». ¹³ Il pregio dell'opera – come l'autore stesso dichiara – si fonda su una scienza del diritto civile e canonico («utriusque iuris notitia») edificata non soltanto sui libri ma anche su una qualificatissima esperienza pratica maturata nell'amministrazione ecclesiastica e civile. ¹⁴

Le due opere presentano indubbie differenze formali: il *Cursus* di Murillo Velarde segue l'ordine delle decretali ispirandosi al metodo del *ius ecclesiasticum universum*; ¹⁵ le *Relectiones* di Vega si inscrivono invece nella tradizione medievale dei commentari sui libri del *Corpus iuris canonici*. Pur nelle loro differenze formali, entrambe le opere danno testimonianza della collocazione del diritto canonico indiano nel sistema del diritto comune: le peculiarità del diritto canonico indiano sono inquadrare in una ricostruzione sistematica che prende

anche di ingegni e menti insigni per erudizione («hac tempestate [...] haec America tua non metallorum, quam ingeniorum feracior, nec gravidis auro silicibus, quam eruditione claris mentibus est foelicior»). Per ragioni varie (lontananza dal centro della Monarchia, incuria, rarità delle tipografie) nessuno o quasi nessuno «ex nostratibus Peruanis» fino ad allora aveva mandato alle stampe opere egregie attraverso le quali la fecondità delle menti peruviane («mentium Peruviarum feracitas») potesse essere conosciuta o anche solo «assaggiata» («delibata»). Nella dedica l'autore fa menzione di due volumi («hos duos primos tomos, et geminos fratres»), ma non è noto un secondo volume oltre a quello pubblicato nel 1633, che comprende le *Relectiones* solo sui due primi titoli del libro II delle *Decretales*. Cfr. BARRIENTOS GRANDÓN (1999–2000), p. 111 nota 61.

- 13 La fonte in EGUIGUREN (1940), p. 439; DAMMERT BELLIDO (1995), p. 29; BARRIENTOS GRANDÓN (1999–2000); sull'autore cfr. anche TRASLOSHEROS (1998), a proposito delle costituzioni sinodali emanate quanto era vescovo di La Paz nel 1638; LATASA (2010); GÁLVEZ PEÑA (2012); CASADO ARBONIÉS (2013).
- 14 VEGA (1633), *Relectiones*, epistola dedicatoria, fogli non numerati: «haec nostra qualiscumque eruditio, et utriusque iuris notitia, non libris tantum mentem instrumentibus, non magistris solum praeferentibus facem [...] est parta; sed rerum optimis magistris experientia, et usu: dum me per tot annos Lima Metropolis simul, et Curia Peruana, Proregum non semel experta est assessorem; dum Archiepiscopos, vicaria ipsorum generali potestate accepta, in regimine Ecclesiae sublevantem, et Sanctae Fidei integerrimo tribunali pro illis assistentem, et denique in Cruciatæ causis expediendis praesidentem me vidit».
- 15 Nella interessante introduzione *Ad lectorem benevolum*, fogli non numerati, si legge: «Quoad methodum attinet, ordinem sequor Decretalium secundum Libros, et Titulos, non tamen secundum singula eorum Capitula: Hic namque ordo expeditior mihi videtur ad quaestiones ordine methodico tractandas».

le mosse dai principî e dalle figure giuridiche elaborati dalla dottrina del diritto comune. Non è un caso che Feliciano de Vega richiami l'opinione di Nicolò Tedeschi, autorevolissimo canonista del tardo Medioevo, allorché pone la questione della definizione del termine «giudizio».¹⁶ *Iudicium* è un *nomen aequivocum*, perché è dotato di molti significati. Alle soglie delle sue *Relectiones*, perciò, il giurista peruviano avverte il lettore che nel contesto della sua trattazione il termine «giudizio» è da intendersi come discussione che avviene nel processo e sbocca in una decisione attraverso la quale il giudice amministra la giustizia e «dice il diritto» fra le parti.¹⁷

Anche Murillo Velarde colloca il giudizio nella prospettiva del processo. Sebbene la parola *iudicium* talvolta significhi uso di ragione, talaltra ultima volontà, condanna, sentenza o in senso largo giurisdizione, nel contesto del suo discorso giudizio è il processo che si svolge di fronte al giudice competente. Il processo, in linea generale, consiste nella legittima cognizione, discussione e definizione della controversia che esiste tra l'attore e il convenuto.¹⁸ Tale definizione – spiega l'autore – comprende tutto il succo del processo come giudizio. La controversia è la materia sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi con giustizia. La cognizione e la discussione attengono all'accurato esame della causa che il giudice conduce per definire la lite con una sentenza. Il concetto di legittimità significa che il processo deve essere svolto secondo un *ordo iuris* definito dalle leggi. La definizione data da Murillo Velarde racchiude anche le tre persone fondamentali tra le quali il giudizio si instaura, cioè l'attore (*actor*), il convenuto (*reus*), e il giudice: «*iudicium est actus trium personarum*», avevano insegnato i giuristi medievali.¹⁹

16 TEDESCHI (1582), *Commentaria in Liber Extra* (d'ora in poi: X), 2.1, tit. de iudiciis, ad rubricam, n. 1, fol. 2va.

17 VEGA (1633), *Relectiones*, X.2.1, tit. de iudiciis, ad rubricam, p. 3, n. 3: «Sed quoad attinet ad nostrum propositum, solum in praesenti accipitur, prout significat discussionem, sive disceptationem iudicalem, qua procedit iudex ad administrationem iustitiae, quaque ius dicit inter partes».

18 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 191, n. 1: «*Iudicium aliquando significat usum rationis [...] aliquando ultimam voluntatem [...] aliquando actionem, condemnationem, sententiam, et iurisdictionem significat. In praesenti tamen sumitur pro toto processu, qui coram iudice competente fit [...] Et definitur [...] sic, iudicium est legitima controversiae, quae inter actorem, et reum intercedit, per iudicem cognitio, discussio, ac definitio*».

19 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 191, n. 1: «*Et quidem in hac definitione satis explicantur et comprehenduntur omnes partes principales iudicii: nam per illam vocem legitima significatur, quod debet servari iuris ordo a legibus praescriptus; per illas voces discussio, et cognitio significatur accurata inquisitio, et sedulum examen ad definiendam litem per sententiam, quod per ultimam vocem significatur. Etiam comprehenduntur*

Nicolò Tedeschi, richiamato da Feliciano de Vega, aveva sottolineato la relazione tra il giudizio e il *ius dicere*: la discussione del caso davanti al giudice deve avvenire *iuridice*, secondo il diritto, e il giudizio si risolve nella ricerca del *quid iuris*, di quale sia il diritto che regola la relazione tra le parti nel processo. L'insegnamento di Isidoro da Siviglia, uno dei grandi padri del Medioevo latino, era la fonte comune di queste dottrine che dal Vecchio transitavano nel Nuovo Mondo. Isidoro aveva iscritto il tema del giudizio in quello più ampio della giustizia, con una affermazione contenuta in un celebre passo delle *Etymologiae* trasmesso dalle Decretali di Gregorio IX: «Iure autem disceptare est iuste iudicare». La causa proposta al giudice è discussa in giudizio e decisa con una sentenza giudiziale che detta giustizia fra le parti.²⁰

Il compito specifico del giudice si iscrive pertanto nelle più ampie coordinate entro le quali si orienta la professione del giurista. Murillo Velarde afferma con nettezza un principio di metodo basilare nella tradizione del diritto comune: «Chi professa il diritto deve corroborare le sue proposizioni con qualche testo».²¹ Un secolo prima Juan de Solórzano y Pereira aveva indicato ai giudici un percorso professionale che richiede di comporre in un delicato equilibrio scienza, esperienza e prudenza morale.²² Il giudice deve tenersi lontano dalle sottigliezze di ingegno o dagli «apici del diritto», buoni per esercitarsi nelle scuole ma riprovati nei giudizi, e deve anche rifuggire dal giudicare secondo il proprio ingegno o capriccio: la via da seguire è quella «de la escrita, y bien cimentada, y practicada jurispericia».²³

personae, quibus iudicium debet constare, scilicet actor, reus et iudex [...] Etiam continentur iudicii materia: nam controversia est causa, casus, factum, punctum, materia, negotium, articulus, quaestio, iurgium, vel lis de qua est ferenda sententia»; VEGA (1633), *Relectiones*, tit. de iudiciis, *ad rubricam*, p. 6, n. 17: «communis est interpretum sententia [...] quod iudicium diffinitur, quod sit actus trium personarum, actoris scilicet, iudicis, et rei in iudicio contendentium». Sul tema NÖRR (1993) e (2012), pp. 9–10.

- 20 X.5.40.10, tit. de verborum significatione, c. Forus; tratto da ISIDORO, *Etymologiae*, XVIII.15.
- 21 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici, Notitia iuris praeambula*, n. 24: «Qui ius profitentur debent suas propositiones aliquo textu roborare».
- 22 Secondo TAU ANZOÁTEGUI (1992), pp. 487–493, l'immagine del «buon giudice», che emerge dalle pagine degli autori che disegnavano il ritratto del giudice ideale, si compendia nelle seguenti qualità: scienza, esperienza, intendimento acuto, rettitudine di coscienza, prudenza. Cfr. anche GARCÍA MARÍN (1998); AGÜERO (2004); MARTIRÉ (2009); LLAMOSAS (2019), e le fonti citate sotto, Cap. I § 6.
- 23 SOLÓRZANO PEREIRA (1776), *Política Indiana*, vol. II, Libro V, cap. 8, Como deben proceder en todo los Oidores, y Ministros de las Audiencias de las Indias, y en particular en el Oír, y librar los pleytos, votarlos, y formarlos en los Acuerdos, y en guardar el secreto de ellos. Y cuándo se dirá que hacen sentencia, y están conformes de toda conformidad, p. 322, n. 27: «De qualquiera suerte de estas

Raccogliendo l'essenza di tali insegnamenti, Murillo Velarde conclude che la sentenza dà a ciascuno ciò che è giusto.²⁴ Il giudizio si iscrive dunque in una cultura della giurisdizione (*ius dicere, iuris dictio*) che non elide il problema sostanziale della giustizia e non lo confonde con quello della legalità, conformemente a una visione realistica del diritto concepito come *res iusta*, sulla scia di Tommaso d'Aquino (*Summa theologiae* II^a–II^{ae} q.57 a.1: *ius obiectum iustitiae, ipsa res iusta*). In questo quadro Murillo Velarde e Vega sottolineano l'importanza del requisito della «legittimità» del giudizio. Esso deve svolgersi secondo il diritto e le leggi, secondo un *ordo iuris* specificato dalle leggi positive. Così dice Murillo Velarde quando spiega il significato dell'espressione *legitima cognitio et diffinitio*. Così afferma Feliciano de Vega quando dice che il giudizio deve essere condotto secondo *iura e leges*, poiché al giudice non è data una «libera voluntas circa iustitiae administrationem»; e se la giustizia, come aveva scritto Giustiniano, è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il proprio diritto, allora l'amministrazione della giustizia deve essere commisurata alle disposizioni del diritto.²⁵

4. Il giudizio nel sistema del diritto: voci sparse nella tradizione del *derecho indiano*

Le voci potrebbero moltiplicarsi. Per Ferdinando de Pedrosa y Meneses († 1680) – canonista salmantino, poi divenuto prebendario *racionero* a Santa Fé de Bogotá, dove tenne cattedra nel Colegio Mayor del Rosario – l'osservanza di

que voten, deben ir tambien con recato de no pagarse, ni dexarse llevar de las que llaman sutilezas de ingenio, consideraciones metafisicas, ó ápices del derecho, solo buenos para exercitarse en escuelas, poque esto siempre se reprueba en los juicios, y Tribunales, como lo enseñan muchos textos, y Autores, aconsejandoles, que no juzguen jamás por su ingenio, y capricho, apartandose de la escrita, y bien cimentada, y practicada jurispericia; porque este es vicio, y grandisimo, segun sentencia de Seneca, y tanto mas dañoso, quando mas encubierto». Cfr. anche SOLÓRZANO PEREIRA (1639), *De Indiarum iure*, vol. II, Lib. IV, cap. 3, *De Regiis Indiarum Auditoriis, sive Cancellariis, et quae peculiaria habeant prae aliis Hispaniae*, p. 954, n. 9–10, a proposito delle *Audiencias* indiane come «robustissima, et fidiissima propugnacula, quibus iustitia colitur, imbecilliores a potentiorum iniuriis defenduntur, et suum cuique, veritate inspecta, tribuitur, quae per plures, et praesertim doctos, ac prudentes viros, perfectius revelatur, integro iudicio existente, quod eorumdem sententiis fulcitur». TAU ANZOÁTEGUI (1992), pp. 507–512; (2016b), pp. 19–23; (2016c), pp. 198–204. Cfr. HERZOG (1995), che valorizza il ruolo del sapere religioso e teologico nella cultura giuridica nella «América colonial», fino al punto da considerare (con una generalizzazione a mio avviso esorbitante) «el Ius Commune una fuente secundaria y de menor importancia dentro de ella».

24 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, pp. 191–192, n. 2.

25 VEGA (1633), *Relectiones*, tit. de iudiciis, *ad rubricam*, n. 10, p. 4, e n. 19–20, p. 6.

iura e *leges* e della *iuris forma* è la condizione perché la sentenza sia valida e perché il giudice, come aveva detto Isidoro da Siviglia, possa dirsi «giusto». Egli giunge a dire che il compito (*officium*) proprio del giudice è quello di giudicare secondo le leggi, in modo che, se la legge potesse parlare, sarebbe essa stessa a giudicare, come se la legge fosse l'anima del giudice, e il giudice la voce della legge.²⁶ Il sistema giuridico aveva comunque maglie larghe, che imponevano al giudice di orientarsi secondo un discernimento guidato dalla ragione (ma pur sempre suscettibile di generare abusi), che la tradizione qualificava come *arbitrium*.²⁷ In linea di principio, i giuristi sono consapevoli dei modi e dei limiti nei quali la discrezionalità giudiziale può essere esercitata: secondo le parole di Francisco Carrasco del Saz (1574–1625), l'*arbitrium iudicis* deve essere conforme al diritto e alla ragione («iuri, et rationi consonum»).28

Nel discorso dei giuristi *iura* e *leges* sono distinti perché non sono sinonimi. Le leggi positive, poste da qualsivoglia legislatore, devono essere interpretate secondo le categorie e i principî emergenti dai diritti comuni, civile e canonico, e, più a monte, secondo i dettami del diritto naturale. In radice («radicaliter») – afferma Murillo Velarde – il giudizio è una realtà del diritto naturale, perché è la ragione naturale (*ratio naturalis*) a dettare che un soggetto terzo giudichi tra due contendenti e realizzi la giustizia dando a ciascuno il suo.²⁹ Le forme e le

26 PEDROSA ET MENESES (1666), *Academica expositio ad titulum de regulis iuris*, ad c. Quae contra ius fiunt, debent utique pro infectis prohiberi (*Liber Sextus*, 5.[13].64), p. 91, n. 6–7: «si iniusta fuerit sententia, eo quod, contra leges, aut Sacros Canones prolatam esse, reperiatur, maiori cum ratione executioni non esse mandandam dices: non enim tunc iudici parere oportet, quia Quae contra ius fiunt, debent utique pro infectis haberi [...] Quo circa sententia contra ius lata, nec nomen sententiae obtinet, nec ullum rei iudicatae parit effectum [...] Appertius [*sic*] enim tunc Iudex suum excedit officium, cum proprium illius sit secundum leges iudicare, adeo ut si lex loqui possit, ipsa iudicaret, ita ut sit lex quasi anima iudicis, et iudex quasi vox legis [...] Unde tandiu aliquis dicitur iudex, quandiu iustus putatur, et iuris formam observat, iustum autem est, qui secundum ordinem legum procedit, et a iustitiae tramite non recedit, qui ergo haec non observat, iudex non est, sed privatus: Non est autem iudex, si non est in eo iustitia (inquit Isidorus) in cap. Iustum 1 23 Quaest. 2 (C.23 q.2 c.2) [...] Quo circa sicut quolibet privato vim inferenti impune resistere licet, leg. Ut vim ff. de iustitia et iure (Dig.1.1.3) [...] ita et iudici iniustam proferenti vel exequenti sententiam». Sull'autore: BRAVO LIRA (1988), p. 18; BARRIENTOS GRANDÓN (2000c), pp. 212, 217; URIBE ANGEL (2003), pp. 133, 139, 141; MAYORGA GARCÍA (2013), p. 376.

27 TAU ANZOÁTEGUI (1992), pp. 534–541; MECCARELLI (1998); PIFFERI (2006); GARCÍA MARÍN (2011), pp. 393–414; CONDORELLI (2013); SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL (ed.) (2013); MARTYN/MUSSON/PIHLAJAMÄKI (eds.) (2013).

28 CARRASCO DEL SÁZ (1620), *Interpretatio ad aliquas leges Recopilationis Regni Castellae*, Exordii, seu initii ¶ unicus, fol. 3r, n. 7.

29 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 192, n. 2.

formalità del processo trovano dunque le loro fonti sia nel diritto naturale che nelle leggi positive.

In questa cornice teorica le riflessioni di Vega e Murillo Velarde si prolungano nella enumerazione delle tipologie di giudizio secondo gli schemi elaborati e tramandati nei secoli dalla letteratura giuridica, ma con attenzione alle specificazioni proprie del diritto canonico indiano. Vi è una distinzione che assorbe la parte più originale della trattazione del processo secondo il diritto canonico indiano. Essa concerne il giudizio secolare e il giudizio ecclesiastico:³⁰ è una distinzione centrale perché verso di essa convergono il problema della distinzione tra causa secolare e causa ecclesiastica e, a monte, il più generale problema del rapporto tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, tra ordine temporale e ordine spirituale. A questa problematica di carattere generale, che sarà trattata nei seguenti capitoli, risultano funzionali le analisi dei giuristi su concetti, classificazioni e principi, analisi nelle quali maggiormente emerge il ricorso al patrimonio dogmatico ereditato dalla scienza giuridica europea medievale e moderna. In questo quadro si collocano le riflessioni sul concetto e sulle tipologie di azione,³¹ a partire dalla definizione tramandata dalle Istituzioni giustinianee come «diritto di perseguire nel giudizio ciò che è a se stesso dovuto» («*ius persequendi in iudicio, quod sibi debetur*»: Inst.4.6 pr.): dove il giudizio appare il luogo materiale, intellettuale e procedurale nel quale si realizza la giustizia nei rapporti interpersonali. In questo contesto si collocano anche le distinzioni tra giudizio civile, giudizio criminale e giudizio misto,³² tra giudizio petitorio e giudizio possessorio,³³ tra giudizio plenario e giudizio sommario;³⁴

30 Ibid., Libro II, tit. 1, de iudiciis, pp. 192–193, n. 3.

31 Ibid., Libro II, tit. 1, de iudiciis, pp. 204–207, n. 18–21.

32 Ibid., Libro II, tit. 1, de iudiciis, pp. 194, n. 4; VEGA (1633), *Relectiones*, tit. de iudiciis, *ad rubricam*, pp. 15–16, n. 58–61.

33 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 193, n. 4. Il giudizio petitorio verte sulla proprietà di una *res*, che l'attore richiede (*petit*) sostenendo che gli appartiene. La *res petita* può essere sia una cosa materiale (per esempio un fondo), che un diritto o una condizione personale (eredità, beneficio, patronato, stato matrimoniale etc.). NÖRR (2012), p. 92. Antecedenti medievali nell'ambito del diritto di famiglia (filiazione e matrimonio): DEMOULIN-AUZARY (2004), pp. 80–83. Sul giudizio possessorio v. sotto, Cap. II § 3, nota 16.

34 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 193, n. 4. Il giudizio ordinario, detto anche plenario o solenne, si svolge secondo la rigorosa osservanza dell'*ordo iuris*: presentazione del *libellus*, *litis contestatio*, *iuramentum calumniae*, fissazione dei termini e tutte le altre formalità previste *regulariter* dall'ordine dei giudizi. Esposizione in LITEWSKI (1999); NÖRR (2012). Sul giudizio sommario v. sotto, Cap. IV § 5–6.

o le discussioni sulle persone legittimate a stare in giudizio;³⁵ o l'esame delle cause che rendono un giudizio invalido.³⁶

5. Tra diritto canonico comune e diritto canonico indiano:
un primo e parziale sguardo alle fonti

Nel corso della trattazione esaminerò alcuni aspetti di questa complessa tematica, per comprendere come questi temi giuridici sono declinati con specifico riferimento alle specificità della situazione delle Indie. Oggetto di analisi sono sia le opere dei giuristi, sia le fonti giuridiche del diritto particolare indiano, tra le quali spiccano quelle raccolte nella *Recopilación de las leyes de Indias* pubblicata nel 1681.

I concili particolari sono un'altra fonte particolarmente importante per esaminare come il diritto canonico comune abbia trovato una peculiare attualizzazione nel contesto geografico del Nuovo Mondo. Per il nostro tema sono particolarmente rilevanti due Concili provinciali svoltisi nella stagione inaugurata dopo il Concilio di Trento. Mi riferisco al terzo Concilio di Lima del 1583³⁷ e al terzo Concilio di México del 1585.³⁸ Il terzo Concilio limense emanò una serie di disposizioni sparse relative all'organizzazione giudiziaria, alle funzioni dei diversi operatori dei tribunali (giudici, fiscali, notai etc.) e ad alcune tipologie di giudizio,³⁹ e si distingue per aver tutelato e disciplinato la condizione degli Indios nel processo, un tema sul quale mi soffermerò in seguito (capitoli III e IV). Il terzo Concilio provinciale messicano riservò una larga parte della sua disciplina ai temi del giudizio e del processo, con una particolare

35 MURILLO VELARDE (1791), *Cursus Iuris Canonici*, Libro II, tit. 1, de iudiciis, pp. 193–196, n. 4–6.

36 Ibid., Libro II, tit. 1, de iudiciis, p. 204, n. 17.

37 HENKEL/SARANYANA (2010), pp. 88–159; GARCÍA Y GARCÍA (2000b); LÓPEZ LAMERAIN (2011); studio introduttivo di MARTÍNEZ FERRER in: IDEM (ed.) (2017); MARTÍNEZ FERRER (2019).

38 HENKEL (1984), pp. 83–139; studio introduttivo di MARTÍNEZ FERRER in: IDEM (ed.) (2009); MARTÍNEZ FERRER (2018); MOUTIN (2016a). Esso ebbe vigore anche nelle Filippine fino al primo concilio provinciale del 1771: ASENSIO ROLDÓN (1992).

39 Concilio III di Lima, Actio II, cap. 35, Divortii causam a solo episcopo definiendam, fol. 41v; MARTÍNEZ FERRER (ed.) (2017), *Tercer Concilio Limense*, pp. 232–233; Actio III, cap. 7, De notario, et fiscali, et Iudice causarum ecclesiasticarum, fol. 52v; MARTÍNEZ FERRER (ed.) (2017), *Tercer Concilio Limense*, pp. 254–257; Actio III, cap. 8, Officia notariorum, et Fiscalis gratis conferenda, fol. 52v–53r; MARTÍNEZ FERRER (ed.) (2017), *Tercer Concilio Limense*, pp. 256–257; Actio III, cap. 19, De cohabitatione mulierum, et concubinato, fol. 60r–61r; MARTÍNEZ FERRER (ed.) (2017), *Tercer Concilio Limense*, pp. 270–272.